

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE



Approvato con delibera consiliare n. 26 del 22.4.1994
Modificato con delibera consiliare n. 59 del 2.8.1994
Modificato con delibera consiliare n. 108 del 29.10.1996
Modificato con delibera consiliare n. 63 del 5.8.1997
Modificato con delibera consiliare n. 116 del 29.12.1999
Modificato con delibera consiliare n. 9 del 25.1.2000
Modificato con delibera consiliare n. 6 del 29.1.2004
Modificato con delibera consiliare n. 78 del 28.11.2014

INDICE

Art. 1 -	Ambito di applicazione	pag.	5
Art. 2 -	Occupazione di spazi e di aree pubbliche	pag.	6
Art. 3 -	Distinzione tra le occupazioni	pag.	7
Art. 4 -	Occupazioni abusive	pag.	8
Art. 4 bis -	Occupazioni d'urgenza	pag.	8
Art. 5 -	Oggetto della tassa	pag.	9
Art. 6 -	Esclusioni	pag.	10
Art. 7 -	Esenzioni	pag.	11
Art. 8 -	Soggetti attivi e passivi	pag.	12
Art. 9 -	Classificazione del Comune	pag.	13
Art. 10 -	Autorizzazioni e concessioni	pag.	14
Art. 11 -	Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni	pag.	15
Art. 12 -	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni	pag.	16
Art. 13 -	Rinnovi e cessazioni	pag.	18
Art. 14 -	Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione	pag.	19
Art. 15 -	Revoca della concessione o della autorizzazione	pag.	20
Art. 16 -	Estinzione della concessione	pag.	21
Art. 17 -	Obblighi del concessionario	pag.	22
Art. 18 -	Maggiorazione della tassa	pag.	24
Art. 19 -	Modifiche tariffarie	pag.	25

Art. 20 -	Graduazione della tassa	pag.	26
Art. 21 -	Categoria delle località	pag.	27
Art. 22 -	Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa	pag.	28
Art. 23 -	Passi carrai (abrogato)	pag.	29
Art. 24 -	Affrancazione per i passi carrai (abrogato)	pag.	30
Art. 25 -	Abolizione dei passi carrai (abrogato)	pag.	31
Art. 26 -	Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi	pag.	32
Art. 27 -	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	pag.	33
Art. 28 -	Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo stradali per reti erogazione pubblici servizi	pag.	34
Art. 29 -	Occupazioni temporanee sottosuolo e soprassuolo stradali per reti di erogazione pubblici servizi	pag.	35
Art. 30 -	Occupazioni temporanee. Tempi e misure	pag.	36
Art. 31 -	Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni	pag.	37
Art. 32 -	Distributori di carburante. Tariffe	pag.	39
Art. 33 -	Distributori di tabacchi. Tariffe	pag.	40
Art. 34 -	Denuncia e versamento della tassa	pag.	41
Art. 35 -	Definizione in via breve	pag.	43
Art. 36 -	Accertamenti	pag.	44
Art. 37 -	Riscossione coattiva della tassa (abrogato)	pag.	45
Art. 38 -	Rimborsi	pag.	46
Art. 39 -	Sanzioni	pag.	47
Art. 40 -	Funzionario responsabile	pag.	48
Art. 41 -	Abrogazioni	pag.	49
Art. 42 -	Norme transitorie e finali	pag.	50

Art. 43 -	Vigilanza del Ministero delle Finanze	pag.	51
Art. 44 -	Rinvio	pag.	52
Art. 45 -	Entrata in vigore	pag.	53
Allegato A		pag.	54
Allegato B		pag.	55
Allegato C		pag.	56

Art. 1

Ambito di applicazione

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 recante disposizioni correttive del medesimo Decreto n. 507, il Comune di Monte S. Pietro si dota del presente regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il rilascio e la revoca delle relative concessioni ed autorizzazioni.

Con il termine “tassa” da ora in poi usato si intende la tassa per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'art. 38 e seguenti dei Decreti Legislativi indicati al precedente comma.

Con il termine “decreto” da ora in poi si intende il Decreto Legislativo n. 507/93 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 566/1993 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.

Art. 2

Occupazione di spazi e di aree pubbliche

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione comunale rilasciata ai sensi di legge.

Pertanto, sul territorio del Comune, è consentita la occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonchè di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata concessa od autorizzata dal competente organo nel rispetto della vigente normativa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche salva, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 3

Distinzione tra le occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- a) **sono permanenti** le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
- b) **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Art. 4

Occupazioni abusive

E' da considerarsi abusiva - ad eccezione di quanto previsto in deroga dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata:

1. in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
2. qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
3. in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
4. in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

L'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di proporre l'eventuale azione penale, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che avrà causato la rimozione d'ufficio.

Art. 4 bis

Occupazioni d'urgenza

Per particolari situazioni di emergenza, ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato successivamente a sanatoria.

In tal caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.

L'occupazione comunque sarà attuata con tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, nel rispetto del dettato del Decreto Legislativo n. 285/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

Art. 5

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto dell'imposizione, la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

Art. 6

Esclusioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dalla tassa:

1. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
2. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta nè rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
3. le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2., quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow window e simili;
4. gli accessi, carrabili o pedonali, comunque realizzati;
5. le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;
6. le occupazioni temporanee effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;
7. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
8. le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
9. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 7

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 49 del Decreto:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano soggetti passivi del tributo;
- h) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a 1/2 mt. quadrato o lineare;
- i) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 8

Soggetti attivi e passivi

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di leggi e/o regolamenti vigenti e nel caso di occupazioni abusive, non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

Art. 9

Classificazione del Comune

In base ai dati pubblicati dall'ISTAT sulla G.U. n. 81 del 7.4.2003 la popolazione residente al 31 dicembre 2001 risulta di 10.280 unità, pertanto il Comune di Monte San Pietro è assegnato alla quarta Classe agli effetti della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 10

Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'art. 3, sono soggette rispettivamente a regime concessorio ed a regime autorizzatorio.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata al Sindaco.

Art. 11

Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni

Le domande intese ad ottenere una concessione od una autorizzazione dovranno essere presentate, salvo che sia altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal Responsabile del procedimento amministrativo.

Le domande, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici Comunali, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, a pena di nullità:

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
4. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere:

- 1) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria del provvedimento;
- 2) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Art. 12

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera della Legge n. 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.

L'atto di autorizzazione ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché l'assoggettamento alla tassa ed all'eventuale canone.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in ogni caso accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego.

Copia della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito, in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;

- d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al Servizio Tributi e la firma per ricevuta.

Art. 13

Rinnovi e cessazioni

Le autorizzazioni e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza: l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto iniziale.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione annuale, deve farne specifica richiesta nei modi precedentemente indicati e nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, nè dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 14

Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc..

La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento: i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

In ogni caso alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

Art. 15

Revoca della concessione o della autorizzazione

Le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
- b) il mancato pagamento del canone di concessione stabilito o di ogni altro onere o spesa dovuta ovvero della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- c) il mancato pagamento della tassa per gli anni successivi al rilascio della concessione;
- d) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
- e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- g) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
- h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 16

Estinzione della concessione

La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 17

Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- 3) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a. osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- d. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- e. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Art. 18

Maggiorazione della tassa

Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa; il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poichè non corregge le irregolarità della occupazione.

Art. 19

Modifiche tariffarie

Le tariffe sono modificate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

La mancata modificazione comporta la automatica applicazione delle tariffe già in vigore.

Le tariffe saranno adeguate a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 56, comma 11, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e troveranno applicazione a far tempo dalla data stabilita dal D.P.C.M. medesimo.

Art. 20

Graduazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, alle misure tariffarie stabilite dal presente Regolamento ed in base alla ubicazione della occupazione medesima.

La superficie imponibile si determina considerando la occupazione delle aree e/o degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, ecc., ovvero quelli all'interno di aree transennate o di strade chiuse al traffico.

Il calcolo delle superfici imponibili, del tributo e degli eventuali arrotondamenti verrà effettuato tenendo conto del dettato legislativo di cui al Decreto.

Art. 21

Categoria delle località

In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 20/4/1994, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in tre categorie.

Dette categorie sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come “allegato A”.

Alla prima categoria si applica la misura tariffaria minima fissata dal decreto.

Alla seconda categoria si applica una riduzione del 15% della misura tariffaria di cui al precedente comma.

Alla terza categoria si applica una riduzione del 40% della misura tariffaria di cui al precedente 3° comma.

Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.

Art. 22

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq. o mt. lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate:

- a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo art. 29, la tassa è ridotta di $\frac{2}{3}$;
- b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90%;
- c) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie è ridotta:
 - del 50% sino a 100 mq.;
 - del 75% da 101 a 1000 mq.;
 - del 90% oltre i 1001 mq.;
- d) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo la tassa è ridotta del 70%.

Art. 23 (abrogato)

Passi carrai

Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni di pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

Ai passi carrabili di cui al precedente primo comma la tassa è applicata nella misura del 50% della tariffa e graduata secondo le categorie previste dall'art. 21.

Apposita segnaletica per evitare la sosta indiscriminata sull'area antistante il passo carraio verrà rilasciata a richiesta, tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo parere del Corpo di Polizia Municipale; l'utilizzazione di tale area non potrà comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consentirà al soggetto passivo del tributo alcuna opera, nè l'esercizio di particolari attività.

La superficie dei passi carrai da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di 1 mt. lineare "convenzionale".

La misura tariffaria è ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo accertati dal Corpo di Polizia Municipale su richiesta del Servizio Tributi, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affitto o da qualsiasi altro rapporto. Sarà cura del Servizio Tributi segnalare la situazione al dirigente del settore interessato che valuterà la opportunità di demolire il manufatto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti la misura tariffaria è ridotta del 70%.

Art. 24 (abrogato)

Affrancazione per i passi carrai

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

L'affrancazione, che può essere esercitata in qualsiasi momento, consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che segue le sorti dell'immobile.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione.

Art. 25 (abrogato)

Abolizione dei passi carrai

I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili hanno la facoltà di ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta al Comune. Sono a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale.

L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, ovvero dallo stesso contribuente.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Art. 26

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite dal vigente Codice Stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle Leggi urbanistiche, del Regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal Comune dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei confronti, indennità o compensi di sorta.

Art. 27

Mestieri girovagli e mestieri artistici

I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovagli non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dall'Amministrazione Comunale, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla competente Autorità e fatto salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S.

In nessun caso è consentita la occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando questa si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.

Non è soggetta ad autorizzazione l'eventuale sosta che l'esercente il commercio ambulante faccia durante il percorso.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 28

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo stradali per reti erogazione pubblici servizi

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

La misura unitaria di tariffa è di L. 1.500= come previsto dalla L. n. 488/1999, art. 18.

In ogni caso l'ammontare complessivo di tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a L. 1.000.000=. La medesima misura di tassa è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali di pubblici servizi.

Gli importi di tassa determinati secondo i commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dagli importi complessivi di tassa risultanti dall'applicazione dei commi precedenti vanno detratti gli importi di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la stessa occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.

L'Ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai dirigenti dei settori interessati.

Art. 29

Occupazioni temporanee sottosuolo e soprassuolo stradali per reti di erogazione pubblici servizi

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassati forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

La tassa viene determinata ed applicata forfettariamente con le modalità fissate dal precedente art. 28, rapportando la somma risultante alla durata dell'occupazione.

Per le occupazioni ricadenti nelle zone individuate, ai sensi dell'art. 21, come categoria n. 2 e n. 3, le misure tariffarie vengono ridotte rispettivamente del 15% e del 40%.

Art. 30

Occupazioni temporanee. Tempi e misure

La regolamentazione delle misure e della durata per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, così come stabilita dal dettato del Decreto Legislativo 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, si intende totalmente acquisita e recepita dal presente Regolamento.

Art. 31

Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 21, in rapporto alla durata delle occupazione medesime.

La tassa si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della misura tariffaria fissata secondo l'art. 45, 2° comma, del Decreto e successive modificazioni.

Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate:

- a) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa è ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di 2/3;
- c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 90%;
- e) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta:
 - del 50% sino a 100 mq.;
 - del 75% da 101 a 1000 mq.;
 - del 90% oltre i 1001 mq.
- g) per le occupazioni poste in essere con le installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- h) per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo poste in essere ai fini dell'installazione delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti la tariffa è ridotta di 2/3;
- i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politco-culturali-sportive la tariffa è ridotta dell'80%;
- j) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino

con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%;

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applicano maggiorazioni.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune non si applicano maggiorazioni nè riduzioni.

Art. 32

Distributori di carburante. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, la tassa annuale va applicata - per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale - nella misura tariffaria minima fissata dall'art. 48, 1° comma, del Decreto; la tassa è graduata a seconda della ubicazione dell'impianto così come definita dalla planimetria di cui all'allegato B.

Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.

Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati sono soggetti alla tassa di cui al precedente art. 24, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 33

Distributori di tabacchi. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale nella misura tariffaria minima fissata dall'art. 48, 7° comma, del Decreto; la tassa è graduata a seconda della ubicazione dell'apparecchio così come definita dalla planimetria di cui all'allegato C).

Art. 34

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazione permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa ovvero i concessionari, devono presentare al Servizio Tributi apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
- l'ubicazione, la durata e l'entità dell'occupazione.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente articolo 29 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, eseguito su bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente dalla Amministrazione Comunale, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nell'occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del bollettino di conto corrente postale - così come definito dall'apposito Decreto Interministeriale - ed il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione il pagamento della tassa - con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore - può avvenire mediante versamento diretto

senza compilazione del bollettino di conto corrente postale di cui al precedente comma. La tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune ovvero del Concessionario che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta, rilasciata su bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

La convenzione per la riscossione delle occupazioni temporanee di cui all'art. 45 comma 8, è predisposta dalla Polizia Municipale ovvero dal concessionario per la gestione del servizio.

L'obbligazione di cui al quarto comma dell'art. 77 del capo terzo del Decreto Legislativo 507 del 1993, rubricato "tassa giornaliera di smaltimento", è assolta con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 35

Definizione in via breve

Il Comune di Monte S. Pietro, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.

L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta l'applicazione di sanzioni; non esclude però la debenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento dell'integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per il Comune, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

Art. 36

Accertamenti

Il Comune, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
- b) inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si è fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
- c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei all'esatta determinazione della tassa.

Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo plico postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Art. 37

Riscossione coattiva della tassa ()*

() articolo abrogato dalla delibera consiliare n. 78 del 28.11.2014*

Art. 38

Rimborsi

Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del contribuente, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla Legge.

Art. 39

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

Il Comune si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.

Art. 40

Funzionario responsabile

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Art. 41

Abrogazioni

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento le abrogazioni di cui all'art. 55 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

E' pertanto abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico in vigore per l'anno 1993.

Art. 42

Norme transitorie e finali

I contribuenti assoggettati alla tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento, così come previsto dall'articolo 35, entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Nel medesimo termine, i contribuenti già iscritti nel ruolo principale 1994, effettuano il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal presente Regolamento.

Per le occupazioni di cui all'articolo 29, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 32 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente Regolamento, i versamenti - intestati al Comune ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP. TT.

Le riscossioni e gli accertamenti concernenti le annualità precedenti al 1994 sono effettuati con le modalità e i termini stabiliti dalla previgente normativa contenuta nel Testo Unico per la Finanza Locale del 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni; quindi si potranno solo ricomprendere le due annualità precedenti al 1994.

Pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. n. 43/1988, concernente la riscossione coattiva, l'emissione dei ruoli per la riscossione del tributo dovrà riguardare solo il 1994 e le annualità precedenti.

Art. 43

Vigilanza del Ministero delle Finanze

La delibera di approvazione del presente Regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica, nonchè quella concernente l'adozione delle tariffe, sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 44

Rinvio

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

Art. 45

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge n. 142 dell'8.6.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

ALLEGATO A

Art. 21

CATEGORIA I: - Asse Valle del Lavino:
da Ponterivabella a zona artigianale Bacchello
compresa;

- Asse Via Landa:
da Ponterivabella fino al Portone compreso.

CATEGORIA II: - Asse Valle del Lavino:
dalla zona artigianale Bacchello alla frazione Badia
compresa;

- Asse Via Landa:
dal Portone a Loghetto compreso;

- Frazione S. Lorenzo
(escluso Pradalbino);

- Frazione S. Martino.

CATEGORIA III: - Asse Valle del Lavino:
dalla Badia a Montepastore;

- Frazioni:
S. Chierlo, Mongiorgio, Gavignano, Montesevero;

- Asse Via Landa:
da Loghetto a Monte S. Pietro;

- Pradalbino;

- residuali.

ALLEGATO B

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

- a) - centri abitati:
- Ponterivabella-Calderino
- S. Martino in Casola
- S. Lorenzo in Collina
- Colombara-Monte S. Giovanni
- Oca
- Montepastore
- Monte S. Pietro
- Montemaggiore
- Borra
(definizione ai sensi dell'art. 4 D.L. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada)
- b) - zona limitrofa:
raggio di 1 km. dai centri abitati sopra indicati.
- c) - tutto ciò che non è ricompreso nei punti a), b) e d).
- d) - frazioni non ricomprese nel punto a).

ALLEGATO C

TABACCHI

- a) - centri abitati:
- Ponterivabella-Calderino
 - S. Martino in Casola
 - S. Lorenzo in Collina
 - Colombara-Monte S. Giovanni
 - Oca
 - Montepastore
 - Monte S. Pietro
 - Montemaggiore
 - Borra
- (definizione ai sensi dell'art. 4 D.L. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada")
- b) - zona limitrofa:
raggio di 1 km. dai centri abitati sopra indicati.
- c) - residuale.